

ALLEGATO 3A: LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE A CARATTERE TEMPORANEO IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nelle attività di spettacolo viaggiante a carattere temporaneo, in assenza di pubblico spettacolo, è generalmente prevista l'installazione di strutture, la realizzazione di impianti e l'utilizzo di sostanze combustibili/infiammabili.

Si rammenta che il titolare dell'attività ha la responsabilità di adottare le diverse misure di sicurezza derivanti da un'attenta valutazione del rischio incendio. A tal proposito si ritiene opportuno indicare di seguito alcuni accorgimenti che potrebbero essere considerati come misure atte alla mitigazione del relativo rischio incendio.

1. l'area di installazione deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10 %,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
2. la distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture dev'essere quella riportata nel manuale di uso e manutenzione ed in ogni caso idonea a consentire l'accesso ai mezzi di soccorso;
3. gli spazi dove sono previsti i passaggi del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi ed in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,20 m e con un'altezza libera non inferiore a 2,0 m;
4. tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve esserci una distanza non inferiore a 20 m;
5. tra i tendoni dei circhi e le altre attrazioni deve esserci una distanza non inferiore a 6 m;
6. l'esodo dall'area dovrà essere possibile in almeno due direzioni ragionevolmente contrapposte;
7. l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione;
8. intorno alle varie attrazioni, qualora previsto dal manuale d'uso e manutenzione, devono essere installate le transenne o altre delimitazioni;
9. in corrispondenza di ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;
10. per ogni attrazione deve essere sempre disponibile e a disposizione, per le relative verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione;
11. per ogni attrazione devono essere presenti i mezzi estinguenti previsti dal relativo libretto ed in ogni caso dovrà essere previsto almeno n. 1 estintore di capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
12. ogni attrazione dovrà essere alimentata elettricamente in modo autonomo e prevedere un interruttore differenziale di protezione con soglia massima di 0,03 A;
13. ogni attrazione dovrà essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
14. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto temporaneo da parte di una persona, le stesse dovranno essere collegate in equipotenziale;
15. eventuali apparecchiature elettriche esposte ad agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;
16. il contatore elettrico dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;
17. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
18. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
19. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;
20. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
21. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI;

22. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per a somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L., la quale, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, a urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426;
23. in prossimità dell'eventuale bombola di G.P.L. deve essere presente almeno n. 1 estintore di capacità estinguente non inferiore a 89BC;
24. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.96 e D.M. 10.03.98;
25. i liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione;
26. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile, negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;
27. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56);
28. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi;
29. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70;
30. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere forniti di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m;
31. qualora siano presenti delle attività rientranti nell'elenco dell'allegato I al DPR 151/2011 le stesse dovranno rispettare quanto prescritto sulle specifiche regole tecniche di prevenzioni incendi o, in assenza di queste, tutte le misure derivanti da specifica valutazione dei rischi redatta da tecnico abilitato.